



**DECRETO N. 127**

**in data 6 novembre 2020**

**Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca dei DD.P.G.R. n. 120 del 26 ottobre 2020 e n. 123 del 30 ottobre 2020.**

#### **IL PRESIDENTE**

**VISTO** gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

**VISTO** l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

#### **VISTI:**

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, che recita *“Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”*;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, come convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*. in particolare l'art. 3 che recita: *“Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente*

*nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale”;*

- *il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, come convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;*
- *il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, come convertito dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;*
- *il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 93 del 8 settembre 2020, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ridefinizione del funzionamento dell'Unità di crisi di cui alla D.P.G.R. n. 20 del 22/10/2020 e istituzione di Unità di Gestione COVID-19 nelle Aziende Sanitarie Regionali”;*
- *il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;*
- *l'Ordinanza contingibile e urgente del Ministro della Salute del 23 ottobre 2020, “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 2, comma 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla l. 22 maggio 2020, n. 35”;*
- *il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante ‘Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19’, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ‘Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19’”;*
- *il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 120 del 26 ottobre 2020, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca dei DD.P.G.R. n. 111 del 20 ottobre 2020 e n. 114 del 22 ottobre 2020”;*
- *il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 123 del 30 ottobre 2020, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l'organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte. Disposizioni in materia di trasporto pubblico e lavoro agile. Revoca DD.P.G.R. n. 112 del 20 ottobre 2020 e n. 119 del 26 ottobre 2020”;*
- *il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante ‘Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19’, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ‘Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19’”;*
- *l'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020;*

**DATO ATTO** che la Regione Piemonte ha attivato tre livelli di monitoraggio al fine di verificare quotidianamente l'evoluzione del contagio su tutto il territorio piemontese ed in particolare:

- monitoraggio nazionale a cura dell'Unità di crisi regionale in interfaccia diretta con il Ministero della salute come da decreto del 30 aprile 2020;
- monitoraggio regionale condotto sotto la supervisione del prof. Paolo Vineis;
- monitoraggio istituzionale di cui alla D.G.R. n. 1-1314 del 4 maggio 2020 "*Costituzione del Gruppo regionale di monitoraggio Fase 2*" finalizzato ad acquisire le informazioni legate agli effetti dell'attenuazione delle misure di *lockdown*;

**DATO ATTO** che in data 15 maggio 2020 la Giunta della Regione Piemonte ha disposto con D.G.R. n. 31-1381 l'adozione di un sistema di gestione relativo alla Fase 2 dell'epidemia COVID-19 per il tracciamento attivo dei contatti;

**RILEVATO** che, in data 6 novembre 2020, il Gruppo di monitoraggio, nella persona della d.ssa Pasqualini, ha relazionato alla Giunta regionale in merito a criticità o allerta riferibili a tutto il territorio piemontese e che, anche alla luce del "Monitoraggio Fase 2 Report 25" riferito alla settimana 26 ottobre – 1 novembre del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, ha indicato, fra il resto:

- . che la situazione descritta nel *report* evidenzia forti criticità dei servizi territoriali e il raggiungimento attuale o imminente delle soglie critiche di occupazione dei servizi ospedalieri;
- . che si conferma una situazione complessivamente e diffusamente molto grave sul territorio nazionale con criticità ormai evidenti in numerose Regioni e Province autonome italiane;
- . che si osserva una rapida crescita dell'incidenza, con impossibilità sempre più frequente di tenere traccia di tutte le catene di trasmissione e rapido aumento del carico sui servizi assistenziali con aumento dei tassi di occupazione dei posti letto ospedalieri sia in area critica che non critica che sta limitando la fruibilità dei servizi assistenziali non legati a COVID-19;
- . che si evidenzia una forte difficoltà nel tracciare in modo completo le catene di trasmissione ed aumento in proporzione dei casi evidenziati per sintomi;
- . che si conferma che è necessaria una drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone in modo da alleggerire la pressione sui servizi sanitari, e che è fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile, ribadendo la necessità di rispettare le misure raccomandate dalle autorità sanitarie compresi i provvedimenti quarantenari dei contatti stretti dei casi accertati e di isolamento dei casi stessi;
- . che si invitano le Regioni e le Province autonome a realizzare una continua analisi del rischio, anche a livello sub-regionale, e di considerare un tempestivo innalzamento delle misure di mitigazione nelle aree maggiormente affette in base al livello di rischio e sulla base delle linee di indirizzo fornite nel documento "Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale";

che il Piemonte è regione con indicatore Rt medio, incidenza in ulteriore crescita benché con ritmo inferiore rispetto alla settimana precedente, pari a 1,93, e che nella settimana 26 ottobre – 1 novembre è stata superata la soglia (40%) del tasso di occupazione dei posti letto area medica;

**RILEVATO** che, per quanto riguarda gli ambienti di lavoro e quindi la tutela dei lavoratori, sono già operanti idonei protocolli nazionali sulla sicurezza del lavoro nonché le prescrizioni più cautelative adottate dalle singole aziende o categorie di aziende, con conseguente operatività delle idonee misure a presidio della salute individuale e collettiva;

**DATO ATTO** che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha condiviso e, quindi, trasmesso in data 8 ottobre 2020 al Presidente del Consiglio dei Ministri il documento, “*Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative*”, prot. 20/178/CR05a/COV19, che costituisce aggiornamento degli analoghi documenti precedentemente assunti;

**RILEVATO** che il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 richiama nelle proprie premesse il suddetto documento “*Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative*” e lo allega sub 9 al medesimo provvedimento;

**DATO ATTO** la D.G.R. n. 2-2090 del 15 ottobre 2020, “*Adozione delle ‘Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative’ in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19, formulate in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.*”, adotta per la Regione Piemonte il suindicato documento “*Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative*”, allegate sub 1 al presente provvedimento;

**DATO ATTO** che l’articolo 1, comma 14, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, prevede che “*le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali*”;

**DATO** atto che il citato decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, ha disposto la scadenza dello stato di emergenza correlato al virus COVID-19 al 31 gennaio 2021;

**RITENUTO** che il contesto epidemiologico piemontese presenti positivi effetti dovuti all’attività di prevenzione e contenimento;

**RITENUTO** altresì che sia opportuno continuare ad ispirarsi alla cautela considerando la situazione emergenziale che impedisce attualmente il ritorno a situazioni di ~~piena~~ normalità;

**DATO ATTO** che con D.G.R. n. 37-1857 del 7 agosto 2020, “*Approvazione delle indicazioni operative per la gestione dell’ingresso e del rientro in Italia dall’estero*”, la Giunta regionale ha fornito specifiche indicazioni in materia;

**RILEVATO** che il citato D.P.C.M. del 3 novembre 2020 ha confermato, seppure in un ambito più limitato, quanto già contenuto nei precedenti analoghi DD.P.C.M., in merito alla esplicita previsione della possibilità di valutazioni di intervento da parte delle singole Regioni;

**RILEVATO** che il citato D.P.C.M. del 3 novembre 2020 introduce ulteriori misure di contenimento su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto;

**PRESO ATTO** che, ai sensi della citata ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020, alla Regione Piemonte si applicano dal 6 novembre 2020 e per un periodo di quindici giorni le ulteriori misure di contenimento del contagio di cui all’articolo 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020;

**RILEVATO** altresì che le disposizioni contenute nel citato D.P.C.M. del 3 novembre 2020 sono efficaci dal 6 novembre 2020 fino al 3 dicembre 2020;

**ASSUNTO** quali specifiche valutazioni della compatibilità delle misure definite nel presente decreto con l'andamento della situazione epidemiologica del territorio piemontese:

- il parere datato 5 novembre 2020 del Responsabile del Settore Prevenzione e Veterinaria e del Responsabile del Settore Programmazione dei servizi sanitari e socio sanitari della Regione Piemonte che,
  - considerato il monitoraggio Fase 2, *report* n. 25, riferito alla settimana 26 ottobre – 1 novembre;
  - preso atto delle misure adottate a livello nazionale col D.P.C.M. del 3 novembre 2020,
- conferma che le misure previste dal sopra citato D.P.C.M. sono al momento, dal punto di vista epidemiologico, in linea con le indicazioni del Ministero della Salute/Istituto Superiore di Sanità e idonee nel fornire un contributo al controllo della diffusione dell'infezione sul territorio regionale;

**RITENUTO** pertanto che quanto sopra esposto ben delinei le condizioni di necessità ed urgenza necessarie alla tutela della sanità pubblica;

**RITENUTO** necessario, alla luce del citato D.P.C.M. del 3 novembre 2020, revocare anticipatamente i Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 120 del 26 ottobre 2020 e n. 123 del 30 ottobre 2020 aggiornandone i contenuti nella considerazione delle nuove disposizioni nazionali e dell'evoluzione della situazione epidemiologica;

**INFORMATE** preventivamente le Prefetture piemontesi tramite la Prefettura di Torino;

**SENTITE** le associazioni di rappresentanza degli Enti locali ANCI, ANPCI, UNCEM, UPI, ALI;

**INFORMATA** la Conferenza dei Capigruppo del Consiglio Regionale del Piemonte;

**SENTITO** l'Assessore alla sanità della Regione Piemonte;

**INFORMATA** la Giunta regionale ed ottenuta la relativa condivisione;

## **ORDINA**

che, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel territorio regionale si adottino le seguenti misure:

a far data dal 6 novembre 2020 cessa anticipatamente l'efficacia dei Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 120 del 26 ottobre 2020 e n. 123 del 30 ottobre 2020 ed entrano in vigore le seguenti disposizioni:

- 1) le attività commerciali al dettaglio, consentite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera b) e dall'allegato 23, del D.P.C.M. del 3 novembre 2020, si svolgono, nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 9, lettera ff, e dell'allegato 10 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e delle schede tecniche "Commercio al dettaglio" e "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti)" contenute nelle "*Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative*" allegate sub 1 al presente provvedimento.

Resta ferma la chiusura di qualunque esercizio di vendita al dettaglio e di servizi alla persona – anche tramite apparecchi automatici purché non riservati alla rivendita di generi di monopolio – dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo, salva l'attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti;

- 2) nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione dei punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole ai sensi e nei limiti dall'art.1 comma 9, lettera ff) del D.P.C.M. del 3 novembre 2020;
- 3) le disposizioni di cui ai punti 1) e 2) non si applicano a farmacie, parafarmacie, studi medici e presidi sanitari;
- 4) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) è consentita per il solo asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, ai sensi e con i limiti dell'articolo 3, comma 4, lettera c, del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 nel rigoroso rispetto dell'allegato 10 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e della scheda tecnica "Ristorazione" contenuta nelle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" allegate sub 1 al presente provvedimento;
- 5) la consegna a domicilio resta sempre consentita nel rigoroso rispetto dell'art.3, comma 4, lettera b), del D.P.C.M. del 3 novembre;
- 6) le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale sono consentite ai sensi e nei limiti dell'articolo 3, comma 4, lettera c, del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 nel rigoroso rispetto dell'allegato 10 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e della scheda tecnica "Ristorazione" contenuta nelle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" allegate sub 1 al presente provvedimento;
- 7) le attività inerenti ai servizi alla persona (lavanderia e pulitura articoli tessili e pelliccia, Attività delle lavanderie industriali, Altre lavanderie, tintorie, Servizi di pompe funebri e attività connesse, Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere) sono consentite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera h e dell'allegato 24, del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 per le attività indicate nell'allegato 24 del medesimo D.P.C.M. nel rigoroso rispetto della scheda tecnica "Servizi alla persona" contenuta nelle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" allegate sub 1 al presente provvedimento;
- 8) le attività delle strutture ricettive sono esercitate nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 9, lettera pp, del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e della scheda tecnica "Attività ricettive" contenuta nelle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" allegate sub 1 al presente provvedimento;
- 9) è consentito l'accesso ai locali di qualsiasi attività tuttora sospesa per lo svolgimento di lavori, di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché per la ricezione in magazzino di beni e forniture, da svolgersi nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione previste dal D.P.C.M. del 3 novembre 2020;
- 10) l'accesso agli Uffici Giudiziari fino a cessazione dell'emergenza è consentito, previa rilevazione della temperatura corporea, con l'obbligo per chiunque di indossare protezioni

delle vie respiratorie dal momento dell'ingresso e fino all'uscita e nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione previste dal D.P.C.M. 3 novembre 2020;

- 11) l'attività degli uffici pubblici, ivi compresa quella giudiziaria, aperta al pubblico deve essere svolta nel rigoroso rispetto della scheda tecnica "Uffici aperti al pubblico" contenuta nelle "Linee guida per la riapertura della Attività Economiche, Produttive e Ricreative" allegate sub 1 al presente provvedimento;
- 12) in relazione alla valutazione della diffusione dell'infezione e delle stime del suo *trend* di crescita, i Dipartimenti di Prevenzione della Regione Piemonte possono segnalare l'opportunità di adottare provvedimenti di carattere restrittivo alle singole Amministrazioni comunali;
- 13) le strutture residenziali socio-assistenziali sono tenute ad accreditarsi tempestivamente sulla piattaforma regionale "COVID-19 – Gestione RSA" al fine di comunicare idonee informazioni sulla situazione sanitaria della struttura e le aziende sanitarie competenti territorialmente devono vigilare sul corretto adempimento di tale obbligo;
- 14) l'attività della Unità di crisi di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 93 del 8 settembre 2020 è confermata fino al 31 gennaio 2021 ed è organizzata in modalità H24;
- 15) il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35.

Il presente decreto ha efficacia sino alla applicazione delle misure di cui all'articolo 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e comunque non oltre la data 3 dicembre 2020.

### **INFORMA**

il Ministro della salute ai sensi del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

*on. Alberto Cirio*

*Visto*

*Il Direttore della Giunta regionale*